



# COMUNE DI BELLINO

## PROVINCIA DI CUNEO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02

OGGETTO: INDENNITA' AMMINISTRATORI E COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI COMUNALI INVARIANZA DI SPESA.

L'anno **duemilasedici** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **18,00** nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti consiliari, come segue:

		PRESENTI	ASSENTI	
1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	PEYRACHE Paolo	Consigliere	X	
3	GALLIAN Alfredo Marco	Consigliere	X	
4	ROUX Davide Giuseppe	Consigliere		X
5	BRUN Romano	Consigliere		X
6	MARTIN Costanzo	Consigliere		X
7	DEBALINI Mirella Caterina	Consigliere	X	
8	RATTALINO Dario Valter	Consigliere	X	
9	DEFERRE Guido Mariano	Consigliere	X	
10	CISCHINO Gianni	Consigliere	X	
11	VICARIO Federica Filippina	Consigliere	X	
		Totale	8	3

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Paolo Flesia Caporgno che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta nell'ordine del giorno, a partire dall'ora sopra indicata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

*“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”*

DATO ATTO che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, quanto ivi indicato;

DATO ATTO che l'art. 16, comma 18, del decreto legge 138/2011, dispone che “A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;”

DATO ATTO che (al di là del non comprensibile riferimento al comma 9, regolante altre questioni, e ora abrogato), l'art. 82 citato è quello che prevede la corresponsione di indennità di funzione e gettoni di presenza rispettivamente agli assessori e ai consiglieri;

EVIDENZIATO che sul punto del riferimento al comma 9, la Corte dei Conti della sezione Calabria, con parere n. 170/2012, ha ben chiarito l'interpretazione logico sistematica della norma, evidenziando che tale decorrenza si può individuare nel momento di adesione del Comune all'Unione; questo Comune ha già aderito all'Unione dei Comuni Valle Varaita;

RILEVATO che però la legge 56/2014, all'art. 1, comma 136, legge recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” prevede che grava sui comuni l'obbligo di rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III capo IV della parte prima del TUEL, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia:

- “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica».
- “tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148;”
- gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL.
- l'obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera del consiglio comunale, fermo restando che l'invarianza di

spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni."

CONSIDERATO che non è chiaro il rapporto tra l'art. 16, comma 18, del D.L. 138/2011, citato, e la nuova disposizione introdotta dalla legge n. 56/2014, con riferimento ai Comuni fino a 1000 abitanti, per i quali il D.L. 138/2011 non aveva più previsto gli Assessori, e per i quali la non applicabilità dell'art. 82 del T.U.E.L. significava l'impossibilità di corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri;

DATO ATTO che ne deriverebbe, per i Consiglieri, la non possibilità di erogazione dei gettoni di presenza, mentre non è comprensibile il trattamento da adottare per gli Assessori, che nella normativa previgente la legge n. 56/2014 erano non più previsti dalla normativa per i Comuni fino a 1000 abitanti, mentre ora lo sono di nuovo;

DATO ATTO, altresì, che non è chiara l'attribuzione disposta dalla Circolare del 24 aprile al Consiglio comunale della competenza per tutti gli amministratori, atteso che i provvedimenti in ordine alle indennità di funzione per la Giunta sono attribuiti dalla legge alla Giunta stessa;

DATO ATTO anche dei primi contributi dottrinali sulla questione (vedasi, per tutti, M. Barbero, *Niente gettoni nei micro enti*, in Italia Oggi, 30 maggio 2014, p. 43, ove si precisa che gli assessori, a differenza dei consiglieri, potrebbero essere retribuiti);

RITENUTO, fino a ulteriori chiarimenti, di disporre come segue:

– **per i Consiglieri:** presa d'atto non possibilità corresponsione gettoni di presenza ai consiglieri comunali; nel caso emergessero interpretazioni o novellazioni normative diverse, si applicherà l'invarianza di spesa assumendo a riferimento la spesa per gettoni teorica in relazione al numero di sei consiglieri, rideterminando il gettone ripartendo detto ammontare per il numero attualmente previsto di consiglieri, non assessori (che per il Comune di Bellino risulta di otto persone); la quantificazione sarà disposta con apposito provvedimento, per il rispettivo esercizio finanziario; si assumerà come dato di base del calcolo l'ammontare del gettone in essere presso il Comune fino al 26 maggio 2014;

– **per il Sindaco e gli Assessori:** come già chiarito con analoga deliberazione dello scorso anno, prima delle elezioni amministrative 2014, le indennità erano così previste:

Sindaco: euro 604,92 mensili rispetto all'ammontare teorico di euro 1.162,03 (già applicando la riduzione 10%);

Vice Sindaco e Assessore: euro 103,29 mensili, rispetto all'ammontare teorico, rispettivamente, di euro 174,30 e di euro 116,20 (già applicando la riduzione 10%);

In relazione anche alle risultanze giurisprudenziali (vedasi Corte dei Conti, sezione di controllo per il Piemonte, n. 278/2012/SRCPIE/PAR, e sezione di controllo per la Puglia, n. 19/PAR/2013), a partire dal 2008, le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quella fissata dal legislatore (10%), vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell'indennità, che non hanno alcuna influenza sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi; pertanto ove attualmente il Sindaco neo eletto percepisse l'indennità nel suo intero ammontare, e nulla fosse attribuito al Vice Sindaco e all'Assessore (intendendo il riferimento della legge n. 56/2014 alle condizioni originariamente vigenti per effetto del D.L. 138/2011 e, dunque, senza emolumenti per gli Assessori), la spesa sarebbe la seguente:

- Sindaco: euro 1.162,03 mensili; euro 13.944,36 annuali;
- Vice Sindaco: zero

- Assessore: zero

In attesa di maggiori ed esaustivi chiarimenti per il particolare caso dei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, si ritiene di disporre una interpretazione orientata in modo equilibrato, che consenta, a fronte di una rinuncia da parte del Sindaco a parte dell'emolumento, l'attribuzione di indennità al Vice sindaco e all'assessore, in misura tale da non superare la spesa predetta; pertanto, mantenendo gli emolumenti nell'ammontare in essere al 25 maggio 2014, la situazione sarebbe la seguente:

- Sindaco: euro 604,92 mensili; euro 7.259,04 annuali;

- Vice Sindaco: euro 103,29 mensili; euro 1.239,48 annuali;

- Assessore: euro 103,29 mensili; euro 1.239,48 annuali

per un totale di euro 9.738,00 (inferiore alla possibilità teorica di euro 13.944,36); ovviamente diverse determinazioni da parte del Sindaco comporterebbe rimodulazioni diverse;

Considerato inoltre:

- che i dubbi interpretativi in merito alla corresponsione o meno del gettone di presenza ai Consiglieri, per i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, appartenenti ad Unione costituita, permangono anche nel 2015: basti evidenziare che, mentre la Corte dei Conti Lazio (deliberazione n. 230/2014/PAR del 15.12.2014) prevede la possibilità di erogazione, la Corte dei Conti Lombardia (parere 26.1.2015, n. 28/2015/PAR) precisa che "in disparte l'ipotesi in cui il Comune abbia deciso di esercitare le proprie funzioni fondamentali tramite l'istituto della convenzione nel pieno rispetto dei parametri prescritti dall'articolo 14, comma 31-bis, del D.L. n. 78/2010, deve ritenersi che il Comune con popolazione inferiore a mille abitanti, a decorrere dal momento in cui è sancita l'adesione all'Unione di Comuni, non possa più applicare ai propri Consiglieri le disposizioni di cui all'articolo 82 del Tuel"; in analoghi termini, anche la Corte dei Conti per la Toscana, parere n. 242/2015/PAR;

- per quanto concerne invece la figura del Vice Sindaco, proprio il parere citato della Corte dei Conti per il Lazio, evidenzia la debenza al medesimo, sia pure sul presupposto (che, in via di cautela, non si prende in considerazione) della spettanza, comunque, del gettone a tutti i consiglieri del Comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti; al riguardo si considera che mentre anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 56/2014, non esisteva più la figura del "vice sindaco" scelto tra gli assessori, per la mancanza degli assessori stessi, ora, invece, sussiste nuovamente tale figura; secondo la ratio generale del contenimento della spesa nonostante la possibilità di ampliamento del numero dei consiglieri comunali, e della reintroduzione dell'organo esecutivo, in rapporto alla spesa previgente (come calcolata secondo i criteri precisati dalla stessa Corte Conti Lazio), si ritiene, al momento, che al Vice Sindaco possa essere corrisposta l'indennità;

- sul punto occorre richiamare anche la Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, deliberazione n. 198/2014/SRCPIE/PAR del 22.10.2014, che precisa come, qualora ricorra l'aumento del numero degli amministratori, è necessario rideterminare in riduzione le indennità di funzione, al fine di rispettare il tetto complessivo di spesa previgente; tetto complessivo che si ricollega alla fattispecie specifica di cui al comma 135, senza in alcun modo incidere sui limiti individuali già fissati dall'articolo 82 Tuel; la Corte precisa inoltre che "l'organo legittimato alla determinazione delle indennità di funzione è il Consiglio comunale, trattandosi di spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi"; in tali termini, anche il recente parere della Corte dei Conti n. 208 del 21 dicembre 2015.

Ciò premesso;

**ATTESO CHE** tali modifiche normative trovano immediata applicazione.

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità contabile e tecnica, resi ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000, dal segretario, in relazione alle competenze;

Dato atto dell'attestazione favorevole del Revisore dei Conti in data 14.03.2016 (prot. 446 del 16.03.2016) in ordine alla presente deliberazione;

**CON** votazione espressa in forma palese e con n. 8 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti su n. 8 Consiglieri presenti e n. 8 votanti

## **DELIBERA**

- Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che non vengono attribuiti gettoni di presenza ai consiglieri e ai componenti esterni delle commissioni comunali, in aderenza ai richiami normativi in premessa indicati e interpretazioni come accennate;
- di far salvi ulteriori provvedimenti in relazione a quanto specificato in premessa, oltre che la corresponsione come prevista in relazione al venire in essere di quanto ivi indicato, attribuendo valenza per quanto possa occorrere di rinuncia individuale ai maggiori emolumenti, costituita dalla partecipazione all'adozione della presente deliberazione;
- di prendere atto della rinuncia del Sig. Sindaco come esplicitata nelle premesse al maggior ammontare possibile della propria indennità di carica, e conseguentemente di dare atto della possibilità (aderendo all'interpretazione in premessa indicata, e solo fino a diversi orientamenti o normative) di corresponsione di indennità di carica al Vice Sindaco e all'Assessore, nelle previsioni di cui in premessa ove confermate da analoghe rinunce individuali degli stessi al maggior importo possibile, anche espresse attraverso partecipazione a deliberazione di Giunta;
- di dare atto di quanto sopra al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui al decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148 come da attuali orientamenti di cui in premessa;
- Di stabilire che:
  - ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUOEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore.
  - Restano incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUOEL;
- Di demandare alla Giunta comunale gli adempimenti di competenza inerenti la riparametrazione degli importi delle indennità di funzione del Sindaco e degli assessori, in coerenza con quanto sopra indicato.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale  
F.to FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 09 APR, 2016 al 24 APR, 2016  
Opposizioni.....N.N.

reg.n.            Il messo comunale

Data 09 APR, 2016



Il Segretario Comunale



---

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il - 4 MAG, 2016 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data - 4 MAG, 2016



Il Segretario Comunale

---

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Data 09 APR, 2016



Il Segretario Comunale

